



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

G.C. n. 107

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20100000032

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15/03/2016

OGGETTO: ART. 1, COMMA 612, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015). «PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE » (POR). RELAZIONE DEL SINDACO SUI RISULTATI CONSEGUITI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL "POR". APPROVAZIONE.-

Presidente: Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario: Dott. Diego Foderini

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell'argomento

Cognome e nome	Carica	Presente
Alessandro Ghinelli	Sindaco	1
Gianfrancesco Gamurrini	Vicesindaco	2
Marcello Comanducci	Assessore	3
Barbara Magi	Assessore	4
Alberto Merelli	Assessore	5
Tiziana Nisini	Assessore	6
Marco Sacchetti	Assessore	7
Lucia Tanti	Assessore	8

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo unico, comma 611, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», in vigore dal 1° gennaio 2015, che così recita: «...*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le*




province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni....»;*

ESAMINATA

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 21 gennaio 2015, con la quale, ai sensi della sopra richiamata normativa, si dava avvio al procedimento di ricognizione del portafoglio societario del Comune di Arezzo, conferendo mandato agli Uffici e Servizi dell'Ente, ognuno per quanto di propria pertinenza e sotto il diretto coordinamento del Segretario Generale, di elaborare la relazione tecnica prodromica alla predisposizione ed alla successiva approvazione del “*piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*” (d'ora in poi richiamato come “**POR**”), dettando, nel contempo, alcune “*vie operative di riorganizzazione del portafoglio*”, da tenersi in considerazione anche ai fini dell'elaborazione della relazione tecnica di supporto prevista dall'art. 1, comma 612, della L. 190/2014 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 9 aprile 2015, con la quale il predetto Organo, in esecuzione del comma 612 della medesima Legge 190/2015, approvava il “*piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*” dall'Ente, declinandovi, altresì, le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione dei possibili e prevedibili risparmi da conseguire, dando all'uopo mandato «...*al Sindaco, alla Giunta Comunale ed agli Uffici e Servizi, ciascuno per quanto di competenza, di avviare ogni operazione utile al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano di razionalizzazione entro il termine del 31 dicembre 2015, comprese le operazioni straordinarie, da intendersi autorizzate sin d'ora ove rispondenti alle precipue previsioni del Piano stesso, nonché le procedure di dismissione delle partecipazioni incompatibili, comunque nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative e tenuto conto delle clausole di prelazione/gradimento contemplate dai vari statuti delle società*



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

interessate, in quanto legittime e conformi con la normativa pubblicistica di riferimento, anche nelle eventuali sedi assembleari societarie...»;

- la precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Arezzo, n. 157/2010, adottata in esecuzione delle disposizioni recate dall'art. 3, commi 27-29 della L. 244/2007 e s.m.i., con la quale furono individuate le partecipazioni societarie prive del requisito della "stretta necessarietà" del vincolo partecipativo del Comune di Arezzo, in funzione della sua attività istituzionale ovvero dei livelli di propria competenza in materia di servizi pubblici locali, da dismettere entro definite tempistiche; norma – quest'ultima - richiamata, fatta salva e prorogata ad opera della menzionata L. 190/2014;
- la deliberazione n. 567 del 17 novembre 2015, con la quale, in attuazione della delega di cui al punto 4) del dispositivo, la Giunta Comunale ha disposto di approvare ed avviare, nei termini decisionali, con le modalità procedurali e per le motivazioni indicate nella tabella A) della medesima deliberazione n. 567/2015, alcune delle opzioni previste dal POR;
- la deliberazione n. 656 del 29 dicembre 2015, con la quale la Giunta Comunale, in deroga ed a parziale modificazione del contenuto della tabella A) della precedente propria deliberazione n. 567/2015, limitatamente alle società "in house providing" ATAM SpA e MULTISERVIZI srl, nella colonna 9 della Tabella A, denominata «*tempistiche attuative*», ha riposizionato il termine ivi previsto al 31 dicembre 2015, ai fini della presentazione del "progetto di fusione", prorogandolo, in via definitiva, al 29 febbraio 2016.

CONSIDERATO che, a mente dell'art. 1, comma 612 della L. 190/2014 e s.m.i., grava, rispettivamente, su: «...*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza...*», l'obbligo di predisporre una relazione sui risultati conseguiti per effetto dell'attuazione del "POR", da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, nel termine legale del **31 marzo 2016**.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 569-bis della L. 147/2013, così come introdotto dall'art. 7, comma 8-bis del D.L. 78/2015 e s.m.i., in quale così dispone: «...*all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 e' inserito il seguente: "569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla ed inefficace...*».



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

PRESO ATTO della bozza di «*Relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Arezzo*», che dovrà essere predisposta ed inviata, a cura del Sindaco, alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016, a seguito dell'istruttoria compiuta dal competente Ufficio Partecipazioni dell'Ente in relazione allo “*status quo*” delle operazioni poste in essere per l'attuazione del POR ed al loro grado di perfezionamento.

RICHIAMATI

- l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «*...ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...*»;
- l'art. 48, comma 2 del TUEL, così come deliberato nell'art. 61 del vigente Statuto comunale, in forza del quale la Giunta Comunale «*...collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio...*»;
- l'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., che così statuisce: «*...l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario...*».

VISTO l'allegato *parere favorevole* di regolarità tecnica, espresso dal Funzionario delegato dell'Ufficio Partecipazioni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che di seguito si riproduce: «*Per quanto la formulazione letterale della norma speciale (art. 1, comma 612, secondo periodo della legge 190/2015 e s.m.i.) individui “il Sindaco” quale soggetto deputato, per i Comuni, a predisporre la relazione sui risultati conseguiti nell'attuazione del POR, che dovrà esser trasmessa alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, si ritiene, anche nell'ottica di una coerente interpretazione sistematica della sopra richiamata disposizione in combinato con l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 61 del vigente Statuto, che sia del tutto opportuno e coerente che l'Organo giuntale possa prendere atto ed approvare i contenuti del documento “de quo”. Il parere, quindi, per quanto di competenza, deve ritenersi “favorevole”*».

VISTO l'allegato *parere favorevole* espresso dal Direttore del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

con votazione unanime,

DELIBERA

Di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, i contenuti della bozza di «*Relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

dal Comune di Arezzo», allegata al presente atto sotto la lettera A), ai fini della definitiva predisposizione e trasmissione, a cura del Sindaco, alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 1, comma 612, secondo periodo, della L. 190/2014 e s.m.i..

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, a mente dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde consentire il pieno rispetto del termine del 31 marzo 2016, per la trasmissione alla Corte dei Conti, come previsto dalla richiamata normativa.

-/ai

Il Segretario

Dott. Diego Foderini



Il Presidente

Ing. Alessandro Ghinelli